
Deliberazione del Direttore Generale N. 258 del 07/03/2025

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo - Facciale di questa A.O.R.N. ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Andrea Galluccio.

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 07/03/2025 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITÀ'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI
Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE

Angela Annecciarico - DIREZIONE SANITARIA

Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: Stipula convenzione con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo - Facciale di questa A.O.R.N. ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Andrea Galluccio.

Il Direttore UOC AFFARI GENERALI

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

Premesso che

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per le discipline ivi delineate;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che “*...al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.*”;
- con nota del 24/01/2025, acquisita in pari data al prot. n. 2450/e, la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo–Facciale di questa A.O.R.N., del dott. Andrea Galluccio, studente specializzando del predetto ateneo, dalla data di stipula dell'accordo fino al 31/01/2026, mediante sottoscrizione di appropriato atto convenzionale;

Considerato che

il Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con provvedimento del 17/12/2024, ha espresso parere favorevole alla frequenza *Extra Rete Formativa* del dott. Andrea Galluccio presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N.;

Preso atto che

il Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo– Facciale di questa azienda, dott. Pasquale Piombino, ha espresso il proprio assenso alla frequenza di cui trattasi, condividendo altresì il progetto formativo;

Precisato che

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione dello specializzando saranno a carico dello stesso, mentre quello ai relativi infortuni non connessi all'attività formativa saranno a carico dell'ateneo vanvitelliano, ai sensi dell'art. 8 dello schema convenzionale;
- lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'ateneo vanvitelliano;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo dello specializzando sono individuati nella persona del dott. Pasquale Piombino, Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo– Facciale di questa A.O.R.N.;

Letto

lo schema dell'accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Ritenuto

di poter stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Andrea Galluccio presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N., in ambito *extra rete formativa*, per l’A.A. 2023/2024, anno di corso III, decorrente dalla data di stipula dell’accordo fino al 31/01/2026, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale Università – Ricerca e Salute n° 402 del 13/06/2017;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONE

1. di dare attuazione all’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell’art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale Università – Ricerca e Salute n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Andrea Galluccio presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N., in ambito *extra rete formativa*, per l’A.A. 2023/2024, anno di corso III, decorrente dalla data di stipula dell’accordo fino al 31/01/2026;
3. di precisare che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare quale referente e *tutor* per l’attuazione dell’accordo, il dott. Pasquale Piombino, Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Testa – Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Chirurgia Maxillo – Facciale, Oculistica, Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione, al Datore di lavoro delegato, e all’Università Campania Vanvitelli;
6. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere allo specializzando di completare il periodo formativo nei tempi utili al conseguimento del titolo.

IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI
dott. Eduardo Chianese

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gaetano Gubitosa

individuato con D.G.R.C. n. 465 del 27/07/2023
immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n. 80 del 31/07/2023

Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

Acquisiti i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Annecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all’art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l’adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 197 del 15/02/2024;

DELIBERA

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE ATTUAZIONE** all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. **STIPULARE** convenzione con la Scuola di Specializzazione in Oftalmologia dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Andrea Galluccio presso la U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N., in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2023/2024, anno di corso III, decorrente dalla data di stipula dell'accordo fino al 31/01/2026;
3. **PRECISARE** che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il dott. Pasquale Piombino, Direttore U.O.C. Chirurgia Maxillo – Facciale di questa A.O.R.N.;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento Testa – Collo, alle UU.OO.CC. Gestione Risorse Economico – Finanziarie, Gestione Risorse Umane, Epidemiologia, Qualità, Performance, Flussi Informativi, Programmazione e Controllo di Gestione, Chirurgia Maxillo – Facciale, Oculistica, Medicina Preventiva del Lavoro e Radioprotezione, al Datore di lavoro delegato, e all'Università Campania Vanvitelli;
6. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di permettere allo specializzando di completare il periodo formativo nei tempi utili al conseguimento del titolo.

**Il Direttore Generale
Gaetano Gubitosa**

Deliberazione del Direttore Generale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI EXTRA RETE FORMATIVA DEGLI SPECIALIZZANDI DI AREA SANITARIA

Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, avente ad oggetto l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;

Visto l'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 368/99, che stabilisce "le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinate dal Consiglio della Scuola di specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici ed agli accordi fra le università e le aziende sanitarie di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502 e successive modifiche";

Visto il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 04/02/2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

Visto il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, il quale dispone che le scuole di specializzazione possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia (seduta del 17/12/2024) di questo Ateneo ha dato parere favorevole alla richiesta del dott. Andrea Galluccio, iscritto al III anno, della predetta Scuola, di svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica presso strutture assistenziali extra rete formativa, dall'1/2/2025 al 31/01/2026, per un periodo di 12 mesi e salvo quanto disposto dalla presente convenzione circa il periodo effettivo di frequenza;

Considerato che la sottoscrizione della Convenzione può avvenire in data successiva al termine iniziale, stabilito dal Consiglio di Scuola, la durata del periodo di formazione del dott. Andrea Galluccio decorrerà

dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione fino al 31/01/2026;

Visto il nulla osta del Rappresentante Legale (o di chi ne fa le veci) della struttura ospitante alla frequenza del dottore suddetto;

Vista l'accettazione del Responsabile dell'U.O./Servizio Assistenziale della struttura ospitante;

Visto il Regolamento per le Scuole di Specializzazione mediche, emanato con D.R. n.331 del 07/05/2020 il quale ha stabilito, tra l'altro, la modalità da seguire per la trasmissione della certificazione mensile attestante la frequenza del medico in formazione specialistica presso la Struttura ospitante.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

L'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con sede legale in viale Abramo Lincoln n. 5, - 81100 Caserta, codice fiscale n. 02044190615, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Francesco Nicoletti

E

l' A.O.R.N. SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA di seguito denominata anche semplicemente "soggetto ospitante" o "Azienda", con sede in Caserta via Palasciano sn, Codice Fiscale/Partita IVA n. 02201130610, rappresentata dal dr. Gaetano Gubitosa, in qualità di Direttore Generale, autorizzata/o

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Medico in Formazione Specialistica

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture per lo svolgimento di attività integrative alla formazione specialistica il dott. Andrea Galluccio (d'ora in poi denominato "medico in formazione").

Art. 3 – Durata

- a) Nel caso in cui la sottoscrizione della Convenzione avvenga in data successiva al termine iniziale definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione la durata effettiva del periodo di formazione del dott. Andrea Galluccio decorrerà dalla data di sottoscrizione tra le parti e, nella fattispecie, trattandosi di un atto soggetto a sottoscrizione digitale, dalla data di apposizione della seconda firma digitale fino al 31/01/2026.
- b) Così come previsto dalla normativa vigente, lo specializzando non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999, definito dal Consiglio della Scuola di specializzazione dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica, il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività di formazione.

Art. 5 - Obiettivi e modalità

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della scuola in sede di programmazione, il medico in formazione svolge le attività professionalizzanti previste dal programma formativo.

Art. 6 - Natura giuridica del rapporto

L'attività di formazione non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata al completamento delle attività richieste per la formazione degli specializzandi.

Art. 7 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del medico in formazione presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

Art. 8 - Tutela assicurativa

- a) Ai sensi del Decreto Interministeriale n. 402/2017, Allegato 1, le coperture assicurative per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale sono a carico del dott. Andrea Galluccio per il periodo di formazione extra rete formativa.
- b) L'Università provvede alla copertura dei rischi derivanti da infortuni non connessi all'attività assistenziale dello specializzando.

Art. 9 – Sicurezza

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 10 - Obblighi e diritti del medico in formazione

- a) Durante lo svolgimento dell'attività di formazione lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4 e rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- b) Il medico in formazione è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvede previamente a garantirne la conoscenza.
- c) Esclusivamente per i titolari di contratto di formazione, l'Ufficio Ragioneria di Ateneo continuerà a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti al medico in formazione specialistica per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

Art.11 Trattamento dei Dati Personalni

- a) Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:
- b) Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (www.unicampania.it)
- c) Per l'Ente Ospitante presso Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano (www.ospedale.caserta.it)
- d) Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
- e) Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
- f) Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

Art. 12 - Norma finale

- a) Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, firmata digitalmente, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.
- b) L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art.2 della Tariffa, Parte I – Allegato A del D.P.R. n. 642/1972 – sarà assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.
- c) La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.
- d) Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

IL RETTORE

Università Campania Vanvitelli

Prof. Giovanni Francesco Nicoletti

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*

IL DIRETTORE GENERALE

AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta

dr. Gaetano Gubitosa

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.*